

Legge regionale 24 marzo 2004, n. 6

“Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università.”

pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* n. 41 della regione Emilia-Romagna del 25 marzo 2004

G.U. 17 luglio 2004, n. 28, serie speciale, n. 3

Omissis

Articolo 38 - Trasmissione di comunicazioni dell'amministrazione mediante posta elettronica.

1. In ogni procedimento amministrativo di competenza di amministrazioni diverse da quelle di cui all'art. 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, le istanze, documenti o atti rivolti da persone o imprese alla pubblica amministrazione possono contenere la dichiarazione di accettare, ad ogni effetto di legge, che ogni comunicazione, esclusa la trasmissione del provvedimento finale, sia effettuata mediante posta elettronica.

2. La trasmissione del provvedimento finale può essere validamente effettuata solo nel caso in cui sia il mittente che il destinatario siano in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, con modalità che ne assicurino l'avvenuta consegna.

Omissis

Articolo 40 - Semplificazione delle forme di pubblicazione ufficiale

1. Il Bollettino ufficiale e le altre pubblicazioni ufficiali della Regione sono pubblicati su carta e in formato elettronico.

Omissis